

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
NONA SEZIONE**

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

MUTUATARIO	TRA	
	E	-attore -
BANCA		- convenuto-

OGGETTO: Mutuo

Conclusioni come da verbale del 18.1.2016

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e nei limiti di quanto accertato va accolta.

Dall'esame della CTU espletata è emerso che il tasso soglia vigente ex art. 2 della L. n. 108/1996 era pari al 3,945% riferito ai "Mutui a tasso variabile", come da Comunicato stampa Bankitalia (i cui tassi medi vanno aumentati della metà ex comma 4° dell'Art. 2, legge n° 108/1996). Ciò posto il CTU ha accertato che il Tasso di interesse Nominale Annuo (TAN) per la remunerazione del capitale mutuato è previsto contrattualmente nella misura iniziale pari al 3,10%, che, pertanto, risulta inferiore al tasso soglia vigente alla stipula in misura pari al 3,945%.

Ha pure rappresentato il CTU che il contratto di mutuo esprime l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) in misura pari al 3,26006%.

Ciò posto il CTU tenendo conto delle onerosità desumibili dalla lettera contrattuale, ha provveduto a calcolare il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) iniziale in misura pari al 3,289% e l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) iniziale (calcolato cioè, con la considerazione anche dell'imposta sostitutiva), in misura pari al 3,326%.

Ciò posto ha rilevato il medesimo CTU che i predetti indicatori riferibili al Tasso Corrispettivo più le Spese di istruttoria e Spese avviso incasso rata, sono risultati tutti inferiori al tasso soglia vigente alla stipula in misura pari al 3,945%.

Diversa conclusione è stata raggiunta dal CTU in merito agli interessi moratori.

Il contratto di mutuo prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari al tasso convenzionale previsto per il presente mutuo e maggiorato di 2 (due) punti. Quindi, con riferimento alla data di stipula il tasso di mora è pattuito pari al 5,10% (3,10% + 2,00% = 5,10%). La sommatoria in questo caso deve ritenersi legittima atteso che è la stessa previsione contrattuale che fissa il tasso di mora in misura superiore di due punti percentuali

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 4022 del 22 febbraio 2018

rispetto all'interesse corrispettivo, di modo che nella fattispecie non può certo parlarsi di sommatoria non consentita.

Secondo il CTU tale tasso risulterebbe superiore al tasso soglia vigente alla stipula per i "Mutui a tasso variabile" pari al 3,945% e costituirebbe, pertanto, una pattuizione usuraria, come si desume dalla lettura congiunta della principale normativa che disciplina l'usura.

Tale conclusione non è però condivisibile atteso che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale deve essere tenuta nella debita considerazione la circostanza che a far data dal 2002 la Banca d'Italia ha condotto una indagine statistica riportata nei DM ove ha sempre riscontrato che la media delle maggiorazioni applicate dagli intermediari è stata applicata nella misura del 2,1%. (cfr. punto 4. Decreti ministeriali) ove è testualmente riportato: "I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali."

Si ritiene pertanto che il tasso di raffronto determinato dal CTU vada maggiorato di 2,1 punti percentuali con la conseguenza che sulla base del tasso di interesse moratorio formalmente fissato nel contratto non può ritenersi superato il tasso soglia.

Invece appare condivisibile l'ulteriore considerazione del CTU in punto a ciò che possa essere computato ai fini della determinazione dell'effettivo interesse moratorio pattiziamente fissato, tenuto conto della natura dell'interesse moratorio, ritenuto dalla giurisprudenza avente natura risarcitoria.

Sotto tal profilo convincenti appaiono le deduzioni del CTU che ha affermato che in esecuzione del quesito posto e in considerazione della normativa primaria che considera Usurari gli interessi e qualsiasi altro onere promessi a qualsiasi titolo, alcuni oneri desumibili dal contratto iniziale andrebbero a comporre ulteriormente il Tasso di mora. Sostiene il CTU, con valutazione condivisibile, che gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto ipotizzata al 31/12/2010, porterebbero alla determinazione di un TAEG pari al 8,772%.

Ha infatti rilevato il CTU che supponendo il mancato pagamento sin dalla prima rata mensile di ammortamento con scadenza al 30/06/2010 ed ipotizzando la conseguente decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione anticipata del mutuo al 31/12/2010, ovvero dopo che sono trascorsi almeno 180 giorni dal primo inadempimento ex 2° comma dell'Art. 40 TUB - applicando tutti gli oneri e tutte le penalità contrattualmente previsti quali gli interessi di Mora sulle rate di ammortamento scadute, calcolati al tasso del 5,10%, pari ad € 86,61; Nr. 6 Rate mensili di ammortamento supposte insolute per complessivi € 6.537,98; Nr. 1 Rata mensile di ammortamento in scadenza al 31/12/2010 per € 904,03; penalità di estinzione anticipata calcolata in misura pari al 2% sul capitale anticipatamente estinto, pari ad € 2.519,83; il capitale residuo al momento della ipotizzata risoluzione, pari ad € 125.991,67; oltre le spese di istruttoria pari ad € 1.040,00 pagate contestualmente all'erogazione del mutuo, considerando determinazione del massimo onere percentuale addossabile alla Mutuataria in caso di Mora, subito dopo la stipula e la conseguente decadenza dal Beneficio del termine e risoluzione del contratto, applicazione della penale - si determina un tasso moratorio pari al 8,772%, contro il Tasso Soglia vigente del 3,945 %. E evidentemente tale superamento sussisterebbe anche a voler maggiorare il tasso soglia dei predetti 2.1 punti percentuali.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 4022 del 22 febbraio 2018

Sotto tale profilo appare convincente quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza citata dal CTU dove viene affermato che "... la mora e la penale per estinzione anticipata (ovviamente non per anticipata estinzione volontaria per pagamento da parte del mutuatario cioè che non costituisce ex se inadempimento) possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendono da un fatto (inadempimento) del mutuatario ed hanno pertanto la medesima natura.

La scomposizione della stessa voce risarcitoria in più voci, in realtà, rappresenta un espediente al fine di evitare di sommare all'interesse moratorio indennità risarcitorie aventi la stessa identica funzione dell'interesse moratorio medesimo. Peraltro, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e statuisce che sono, altresì, usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla regolazione del credito. Premesso, quindi, che la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti mentovate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo" (cfr. Tribunale di Pescara del 21/11/2014).

Corretta appare pertanto la deduzione del CTU secondo il quale anche in relazione a tali promesse di pagamento deve ravvisarsi pattuizione usuraria, in violazione dell'Art. 2, comma 4, Legge N° 108/1996, con applicabilità tecnica della sanzione di cui al comma 2° dell'Art. 1815 C. C. e rideterminazione del saldo del Mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla Mutuataria.

In punto alla rilevanza delle pattuizioni usurarie in tema di interessi moratori va ricordato che la Suprema Corte di recente non ha mancato di rilevare - richiamando peraltro la Cass. Civ. Sez. VI 5 marzo 2017 n. 5598 - che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Per il Supremo Collegio, dunque, "ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori"; "in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori"; "*l'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori*" (Vedi da ultimo Cass. 4.10.2017 n. 23912).

Ciò che ovviamente non vuol significare che sia consentita la sommatoria tra interessi corrispettivi ed usurari ma che anche l'interesse di mora, valutato singolarmente rileva ai fini della sussistenza di una pattuizione usuraria. Ciò posto ai sensi del comma 2° dell'Art. 1815 C. C. in base al quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Correttamente pertanto il CTU ha provveduto ad imputare tutti i pagamenti effettuati dalla Mutuataria a rimborso del capitale e senza che nessun interesse possa ritenersi dovuto a parte le imposte e Tasse e le remunerazioni non collegate al credito.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 4022 del 22 febbraio 2018

Tutto il resto deve ritenersi tecnicamente assorbito dall'art. 1815, comma 2° C. C.

Pattuizione usuraria degli interessi moratori comporta pertanto il coinvolgimento di tutti "tutti gli Interessi" come individuati e individuabili per congiunzione normativa di cui al comma 2° dell'Art. 1815 C. C., di cui all'Art. 644 C. P. e di cui alla Legge di "Applicazione" N° 24 del 28/2/2001.

Il CTU ha calcolato che dalla documentazione agli atti si evincerebbe che, con riferimento alla data del 30/09/2013, la Mutuataria avrebbe corrisposto alla Mutuante interessi pari a complessivi € 12.464,94 a valere sulle rate mensili pagate, come da piano di ammortamento contrattuale, a partire dalla prima rata mensile con scadenza 30/06/2010 e fino alla rata mensile con scadenza 30/09/2013. Tale somma deve essere imputata a Capitale. Imputando detto importo all'estinzione della quota capitale come da piano di Ammortamento di cui al PROSPETTO N° 1) il CTU ha determinato un residuo Capitale dovuto pari ad € 93.623,91 (€ 106.088,85 di quota capitale residua al 30/9/2013 - 12.464,94).

Ma, come rilevato dal CTU, detto capitale residuo di € 93.623,91 corrisponde alla evidenza della 59.ma rata scadente il 30/4/2015 allorché il Capitale residuo contrattuale ammonta ad € 93.837,07 con ulteriore avanzo di € 213,16 (€ 93.837,07 - € 93.623,91) da imputare alla rata capitale in scadenza il 31/5/2015.

Per tali motivi la domanda di parte attrice va accolta e la banca convenuta condannata alla restituzione della somma di € 12.678,10 (12.464,94 + 213,16).

Va pure accolta la domanda relativa all'accertamento del diritto di parte attrice al rimborso in favore dell'istituto bancario della sola quota capitale.

In ragione della complessità della materia trattata e delle questioni sottoposte regolarmente a diverse rivalutazioni si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite. Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETA' SRL nei confronti di BANCA SPA con l'intervento in epigrafe indicato di così provvede:

- 1.- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto:
 - .- condanna parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 12.678,10.
 - .- accerta e dichiara il diritto della parte attrice al rimborso della sola quota capitale del mutuo oggetto del giudizio;
- 2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 19/02/2018.

Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*